

Prot. n. 00181/2021

IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 98/2020, presentato, in data 27 ottobre 2020, dal sig. Luigi Lauro contro il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), nonché contro la Commissione CONI degli Agenti Sportivi presso il CONI avverso e per l'annullamento della Comunicazione di cui all'art. 7, comma 3, del Regolamento CONI degli Agenti Sportivi" del 2 ottobre 2020, comunicata a mezzo pec in data 2 ottobre 2020, con cui è stato comunicato al Sig. Luigi Lauro che "[...] ai sensi dell'art. 7. c. 3 del Regolamento CONI Agenti Sportivi [...] la Commissione CONI Agenti Sportivi ha deliberato la cancellazione della Sua iscrizione dal Registro CONI Agenti Sportivi"; della Delibera della Commissione CONI degli Agenti Sportivi del 1 ottobre 2020, con cui la Commissione CONI degli Agenti Sportivi ha deliberato la cancellazione dell'iscrizione del Sig. Luigi Lauro dal Registro Nazionale CONI degli Agenti Sportivi (prot. n. 1715); della Comunicazione di cui all'art. 7, comma 2, del Regolamento CONI degli Agenti Sportivi del 9 settembre 2020, comunicata a mezzo pec in data 9 settembre 2020, con cui la Commissione CONI degli Agenti Sportivi ha comunicato al ricorrente di aver rilevato la "[...] sussistenza dei presupposti per l'assunzione del provvedimento di cancellazione [...]" della sua iscrizione dal Registro CONI Agenti Sportivi, atteso il presunto "[...] difetto dei requisiti di cui all'art. 4 c. 1 lett j) e k)."; della Delibera della Commissione CONI degli Agenti Sportivi del 9 settembre 2020, con cui la Commissione CONI degli Agenti Sportivi, valutando erroneamente che per il ricorrente sussistono i "[...] presupposti per l'assunzione del provvedimento di cancellazione dell'iscrizione dal Registro CONI Agenti Sportivi per difetto dei requisiti di cui all'art. 4 c. 1 lett. j) e k) [...]", ha deliberato di dare avvio al procedimento di cancellazione del nominativo del Sig. Luigi Lauro "[...] mediante invio della comunicazione di cui all'art. 7 c.2 del Regolamento"; della Nota Prot. 6094/SS della FIGC del 11 settembre 2020, recante oggetto "atto stragiudiziale di diffida e costituzione in mora del 3 settembre 2020", con cui la Federazione Italiana Giuoco Calcio – Affari Legali & Compliance ha comunicato al ricorrente di non poter "[...] procedere all'iscrizione, o alla reinscrizione, [...] nel registro federale, come richiesto nella diffida [...]" ; della Nota del R.U.P. (Avv. Marco Ferrante) del 25 giugno 2020 recante oggetto "Regolamento CONI Agenti Sportivi – delibera GN n. 127 del 14 maggio 2020. Estensione validità iscrizione Agente sportivo, art. 25 c.5; Requisiti soggettivi iscrizione Registro – Sezione stabiliti; Titolo <<vecchio ordinamento>>"; della Nota "Prot. 1954 ss 20/21" del 07 agosto 2020, recante oggetto "rettifica Registro federale – Sezione stabiliti. Riscontro comunicazione RUP del 25 giugno 2020", con cui la Commissione Federale degli Agenti Sportivi della FIGC ha riscontrato la Nota del R.U.P. (Avv. Marco Ferrante) del 25 giugno 2020 ed ha comunicato che non è stata mantenuta l'iscrizione del Sig. Luigi Lauro al Registro Federale – Sezione Agenti Sportivi Stabiliti; nonché di tutti gli atti preordinati, connessi e conseguenti se ed in quanto lesivi degli interessi del ricorrente.

Dichiara improcedibile il ricorso.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura di € 3.000,00, oltre accessori di legge, in favore del resistente CONI.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 8 febbraio 2021.

IL PRESIDENTE
F.to Mario Sanino

IL RELATORE
F.to Angelo Maietta

Depositato in Roma, in data 8 febbraio 2021.

IL SEGRETARIO
F.to Alvio La Face